

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. II  
n. 10

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore DE GIUSEPPE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 14 AGOSTO 1992

### Modifica degli articoli 116 e 118 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 116 del Regolamento disciplina le modalità di effettuazione della votazione nominale con appello, che costituisce, a norma dell'articolo 113, comma 1, dello stesso Regolamento, una delle due modalità di effettuazione delle votazioni nominali. L'altro sistema è quello della votazione nominale con scrutinio simultaneo, disciplinato dall'articolo 115.

«La votazione nominale con appello», recita il comma 1 dell'articolo 116, «che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di quindici Senatori.». (*Omissis*)

Tale norma ha dato luogo a notevoli questioni interpretative. In primo luogo, come ho già avuto occasione di rilevare nella relazione che accompagna una mia precedente proposta di modifica dell'articolo 116 (*Doc. II, n. 3*), la disciplina prevista (uso del dispositivo elettronico) non ha mai avuto applicazione, in quanto si è rivelata, nelle sue concrete modalità d'uso, difficile e macchinosa; infatti, per la votazione nominale è stato sempre seguito il sistema che il Regolamento prevede come derogatorio e cioè quello richiamato dall'articolo 118 che prevede, in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, il ricorso al tradizionale sistema dell'appello puro e semplice.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 116 non è quindi mai stato applicato.

Si è sempre fatto invece ricorso al sistema, allora visto come eccezionale, dell'appello puro e semplice e già questa considerazione induce a ritenere non più rinviabile una riflessione sulle norme in esame.

Ancora, si è più volte posta questione - anche recentemente - del rapporto fra le due votazioni nominali, quella con scrutinio simultaneo e quella con appello, stante l'identica finalità che tali forme di votazione si propongono: consentire cioè di identificare sia il numero dei voti sia il contenuto del voto espresso da ciascun senatore.

Entrambi i sistemi garantiscono l'identico risultato, in quanto anche nella votazione nominale con scrutinio simultaneo - oltre naturalmente al risultato numerico - si ha sia l'immediata percezione visiva del voto espresso da ciascun votante, sia il riepilogo cartaceo, a disposizione di tutti i parlamentari e pubblicato negli atti ufficiali del Senato.

Si è posta poi questione della prevalenza dell'uno strumento rispetto all'altro: e cioè in caso di pluralità di richieste, del criterio da seguire.

Il Regolamento a tale proposito non soccorre in alcun modo; ragione per cui sono astrattamente sostenibili diverse tesi. Vuoi la prevalenza dell'appello sullo scrutinio simultaneo (in ragione della maggiore solennità del primo); vuoi la prevalenza dello scrutinio simultaneo sull'appello (in ragione del generale principio che vede nel Parlamento un organo sostanzialmente deliberativo e che pertanto, come tale, deve seguire procedure che favoriscano le deliberazioni); vuoi, infine, quella del criterio cronologico nella presentazione delle varie richieste (tesi quest'ultima recentemente avanzata).

Ma è proprio la ragione per prima ricordata - e cioè che, nei fatti, l'articolo 116 non è mai stato applicato nella forma prevista al momento della sua formulazione nel 1971 - che induce ad una riflessione più profonda.

È indubbio che l'appello nominale di tutti i componenti l'Assemblea, effettuato dal banco della Presidenza, sia un atto che riveste una sua solennità e, quasi, sacralità. Non a caso la Costituzione (articolo 94, comma 2) lo prevede per la fiducia al Governo.

Sfugge la ragione per cui tale solennità debba essere data a qualsiasi oggetto di votazione su semplice richiesta di un numero limitato di parlamentari (che, si badi bene, coincide con il numero richiesto per la votazione nominale con scrutinio simultaneo).

Ove la ragione fosse semplicemente quella di conoscere con esattezza le modalità di espressione del voto di ciascun senatore, non c'è dubbio - come sopra ricordato - che la finalità stessa può essere raggiunta facendo ricorso allo scrutinio simultaneo.

Se invece l'intento del ricorso alla votazione nominale con appello vuole essere meramente strumentale non si vede come il Regolamento - che deve offrire ai parlamentari strumenti tecnicamente neutri, suscettibili poi del più libero e diverso uso - debba contenere in sé una norma che si presta esclusivamente ad uso ostruzionistico, stante la possibilità - come più volte ricordato - che il Regolamento offre di ottenere identico risultato con altro mezzo.

Sembra pertanto opportuno modificare l'articolo 116 del Regolamento nel senso di prevedere l'uso dello strumento solenne dell'appello nominale esclusivamente nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, lasciando invece all'articolo 115 la disciplina dell'ordinaria votazione nominale con scrutinio simultaneo.

La proposta di modifica avanzata con il presente documento può senz'altro essere integrata con quella già contenuta nel *Doc. II, n. 3* da me presentato che, a questo punto, verrebbe a disciplinare le concrete modalità di effettuazione del solo voto di fiducia o di sfiducia al Governo.

La modifica all'articolo 118 è evidentemente consequenziale a quanto sopra proposto.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE  
DEL REGOLAMENTO**

---

Art. 1.

*L'articolo 116 è sostituito con il seguente:*

«1. La votazione nominale con appello ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo. In tal caso il Presidente estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.

2. Il Senatore chiamato nell'appello transita nel corridoio sottostante il banco della Presidenza ed esprime ad alta voce il suo voto. I Senatori segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso.

3. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei Senatori che non hanno risposto al precedente.

4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme del comma 2 dell'articolo 115.»

Art. 2.

1. All'articolo 118, comma 2, le parole: «e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto» sono sostituite dalle seguenti: «e per la votazione nominale con scrutinio simultaneo o per la votazione a scrutinio segreto».

2. All'articolo 118, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La votazione nominale con scrutinio simultaneo si svolge con le modalità indicate dall'articolo 116».